



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E DI VIGILANZA E
CONTROLLO AGROFORESTALE

Responsabile di settore Lorenzo DROSERA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6354 del 24-12-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 21565 - Data adozione: 30/12/2020

Oggetto: Regolamento (UE) 2016/2031 - Normativa Fitosanitaria - Comunicazione annuale per l'anno 2021 della situazione produttiva e dell'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/12/2020

Numero interno di proposta: 2020AD024181

IL DIRIGENTE

VISTO il Regolamento (UE) 2016/2031 del 26/10/2016 'relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le Direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTO il D.lgs 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi, ai vegetali o ai prodotti vegetali), come modificato dal D.lgs. 9 aprile 2012 n. 84;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 "Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale";

VISTO il proprio decreto n. 353 del 16/01/2020 recante – "D.Lgs. 214/2005 – Normativa fitosanitaria – Comunicazione annuale per l'anno 2020 della situazione produttiva e dell'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate";

PRESO ATTO che l'art. 65 del citato Regolamento (UE) 2016/2031 dispone che: "*1. L'autorità competente tiene e aggiorna un registro degli operatori professionali, che operano sul territorio dello stato membro interessato*";

CONSIDERATO che le richieste di registrazione/autorizzazione ai sensi dei citati Regolamento (UE) 2016/2031 e del D.lgs n. 214/05 sono presentate dagli operatori professionali sul sistema informatico di ARTEA, mediante la dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all'art. 11 della L.R. n. 45 del 27 luglio 2007 'Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola';

PRESO ATTO che l'art. 21 del citato D.lgs n. 214/2005 al comma 1.nbis) dispone che i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 19 dello stesso D.lgs debbano *'comunicare annualmente, al Servizio fitosanitario regionale, secondo le modalità da esso stabilite, l'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate'*;

VISTO il proprio decreto n. 353 del 16/01/2020 recante – "D.Lgs. 214/2005 – Normativa fitosanitaria – Comunicazione annuale per l'anno 2020 della situazione produttiva e dell'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate", che modifica la scadenza per la Comunicazione annuale, il quale stabilisce al punto b) che, "*per gli anni successivi al 2020 tale termine è fissato al 31/3 di ogni anno*";

TENUTO CONTO che gli operatori iscritti al RUP, ai sensi dell'art. 55 comma 8 bis del D.lgs. n. 214/2005 e sue successive modificazioni devono corrispondere la tariffa fitosanitaria annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno e che tale obbligo si traspone anche ai soggetti registrati nel RUOP costituito ai sensi del citato Regolamento (UE) 2016/2031 per quanto concerne le tariffe dovute per i controlli fitosanitari dei Servizi fitosanitari regionali;

RITENUTO necessario quindi mantenere aggiornati gli elenchi degli operatori professionali registrati nel RUOP (articolo 65, comma 1 lett. a) e b) del Regolamento (UE) 2016/2031) chiedendo a tali operatori di comunicare al Servizio Fitosanitario Regionale, mediante la DUA presente sul sistema informatico di ARTEA, la conferma o l'aggiornamento della propria situazione amministrativa e produttiva e dell'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, la “Comunicazione annuale relativa alla conferma o l’aggiornamento della propria situazione produttiva e dell’elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate” è un presupposto ineludibile per la presentazione nello stesso anno di eventuali istanze di “Variazione” della situazione amministrativa e produttiva presentate dagli operatori professionali registrati nel RUOP;

DECRETA

- a) gli operatori professionali registrati nel ‘Registro ufficiale degli operatori professionali’ (RUOP) ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lett. a) e b) del Regolamento (UE) 2016/2031, devono comunicare al Servizio Fitosanitario Regionale, mediante il sistema informatico di ARTEA o su altri supporti comunicati dal Servizio stesso, la propria situazione amministrativa, produttiva e l’elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate nell’anno in corso entro il 31/3/2021;
- b) nell’ambito della comunicazione di cui al punto precedente gli operatori devono produrre l’attestazione del pagamento della tariffa fitosanitaria per l’anno in corso (ove dovuta);
- c) la mancata comunicazione nei termini di cui al punto a), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 54, comma 26 bis del D.lgs n. 214/2005;
- d) gli operatori inadempienti potranno presentare la comunicazione di cui al precedente punto a) nel periodo dal 1 giugno al 30 giugno 2021, ferma restando l’applicazione della sanzione di cui sopra;
- e) in caso di mancata presentazione della comunicazione entro tale termine ultimo, la registrazione nel “Registro ufficiale degli operatori professionali” (RUOP) viene revocata;
- f) dal 1/1 al 31/3 di ogni anno le eventuali istanze di “Variazione” devono essere presentate dagli operatori solo successivamente alla presentazione della comunicazione di cui al punto a) del presente atto;
- g) la presentazione dell’istanza di “Variazione” antecedente alla presentazione della Comunicazione annuale comporta il rigetto dell’istanza stessa.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Il Dirigente

CERTIFICAZIONE